

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 116 del Reg. Gen. Data '29/12/2018	OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPATE PUBBLICHE ART. 20 DEL D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 COMUNE DI LIPARI ALBO PRETORIO RICEVUTO IL 31 DIC. 2018 N. CRON. 3698
--	--

L'anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 15,32 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, alla convocazione in sessione **urgente** – che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge (avviso prot. n.26908 del 27 dicembre 2018) risultano all'appello nominale, in seduta di prosecuzione ai sensi dell'art. 30 L. R. 9 del 6/3/1986

Consiglieri	presenti	assenti	Consiglieri	presenti	assenti
01) CENTURRINO FABIOLA		A	09) BIVIANO GIACOMO	P	
02) BERTE' UGO	P		10) PELLEGRINO FULVIO	P	
03) GRASSO GIUSEPPE		A	11) MOLLICA ELIANA	P	
04) PAJNO ERIKA		A	12) GUGLIOTTA ANNARITA		A
05) ABBONDANZA ROSALBA	P		13) FONTI GESUELE	P	
06) SABATINI ADOLFO	P		14) RIZZO FRANCESCO (*)		A
07) RIFICI RAFFAELE	P		15) MUSCARA' FRANCO		A
08) FINOCCHIARO GIUSEPPE		A	16) LORIZIO GIUSEPPINA		A

(*) Ai sensi art. 3, comma 1, L. R. n. 17/2016

Assegnati n. 16	In carica n. 16	Presenti n. 8	Assenti n. 8
-----------------	-----------------	---------------	--------------

Sindaco: Rag. Giorgianni Marco
 Vice Sindaco
 Assessori: Dott. Merenda Davide

Fra i Consiglieri assenti sono giustificati: Grasso e Gugliotta giusta note pec inviata in data 28/12/2018; Rizzo giusta nota depositata agli atti in data 28/12/2018; Centurrino, Pajno e Finocchiaro da parte del Presidente perché fuori sede

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;
 Presiede il **Dott. Giacomo BIVIANO** nella sua qualità di **Presidente del Consiglio**
 Partecipa il **Segretario Generale, Sig. dott. ssa Lyda De Gregorio**
 La seduta è pubblica.
 Nominati scrutatori i Sigg. ===

Il Presidente del Consiglio Biviano, dopo aver proceduto a far fare l'appello e aver constatato che è presente il numero legale dei Consiglieri presenti (8 su 16) trattandosi di seduta di prosecuzione ai sensi dell'art 30 della L.R. n 9 del 6 marzo 1986, dopo l'ora di sospensione effettuata in data di ieri 28/12/2018, introduce l'argomento posto all'ordine del giorno odierno: "Revisione straordinaria delle partecipate pubbliche art 20 del d. lgs. 19 agosto 2016 n. 175"

Fa presente che la proposta di delibera è stata redatta dal precedente Segretario Generale, dott. Scarcella, che sulla medesima sono stati apposti tutti i pareri favorevoli anche da parte del Collegio dei Revisori dei Conti. Riferisce che la proposta di delibera relativa all'oggetto gli è pervenuta in data 27 dicembre 2018 e nella stessa giornata, tempestivamente, ha provveduto a convocare il Consiglio Comunale per la giornata del 28 dicembre in modo da poter deliberare entro il termine previsto del 31 dicembre 2018. Rileva che all'interno della sala consiliare vi sono presenti anche i liquidatori della ATO 5, Avv. Rosario Venuto, e quello della Eolie Servizi, dott. Michele Fusco.

Il Presidente Biviano visto che in aula sono presenti sia il Sindaco che l'Assessore Merenda chiede loro se desiderano intervenire per illustrare la proposta.

Vista l'unita proposta, relativa all'oggetto e, dato atto che la medesima ha ottenuto i prescritti pareri siccome espressi in calce alla medesima nelle date ivi indicate, ed è sottoposta all'esame ed all'approvazione da parte di questo Consiglio Comunale.

Il Sindaco dopo aver preso la parola dice di intervenire brevemente per fare il punto sulla varie società partecipate, facendo presente che la proposta ricalca un percorso già avviato l'anno scorso, che tutte le società sono in fase di liquidazione, e che solo la Lipari Porto dovrebbe comportare un esborso di una limitata cifra che si aggira sui 30.000 - 40.000 euro circa, per degli interventi di manutenzione effettuati sull'immobile, a fronte della sua restituzione all'Ente, che rientra nella piena titolarità dello stesso. Conclude riportandosi alle relazioni sulle varie Società di cui all'allegato "A".

Dopo l'intervento del Sindaco il Presidente invita i due liquidatori delle Società ATO 5 e Eolie Servizi, rispettivamente Avv. Rosario Venuto e Dott. Michele Fusco ad entrare nell'emiciclo per relazione sullo stato di liquidazione delle due Società.

L'Avv. Venuto fa presente che la liquidazione dell'ATO 5 - Eolie per l'Ambiente - è in fase finale ma che non si può ancora procedere alla liquidazione finale perché sono in corso due contenziosi pendenti, uno con l'Agenzia delle Entrate per una cartella di oltre 30.000 euro, e l'altro per dei servizi non resi, il cui giudizio pende presso il Tribunale di Lipari. Comunica che la società non svolge attività di servizio ma solo attività di liquidazione che si sostanzia nella gestione dei contenziosi, e che vi è in corso una transazione con la Green Fleet. Precisa che una volta che tali contenziosi verranno definiti si potrà procedere alla chiusura della società.

A questo punto dopo aver ultimato il liquidatore, Avv. Venuto, la propria relazione, il Presidente chiede all'altro liquidatore, Dott. Fusco di fare la sua relazione. Prima che lo stesso possa prendere la parola chiede di intervenire il Sindaco per alcuni chiarimenti. Il Presidente, prima, dà la parola al Dott. Fusco.

Il dott. Fusco afferma che la società Eolie servizi è stata posta in liquidazione il 12 novembre 2003 e sebbene siano stati riscossi tutti quanti i crediti certi ed esigibili vantati nei confronti dei clienti ed a soddisfare quasi la totalità dei creditori, non si è potuta chiudere la liquidazione perché in corso vi è un contenzioso con l'Ente Acquadotti Siciliani per dei lavori eseguiti nell'isola di Vulcano e che la società controllata Eolie Acquadotti ha in corso un contenzioso tributario per credito IVA che si sta cercando di chiudere con un tentativo di conciliazione con l'Agenzia delle Entrate.

Ultimata la relazione da parte del Dott. Fusco, chiede di poter intervenire il Consigliere Fonti il quale dice che non ha domande da porre ai liquidatori bensì all'Amministrazione Comunale e chiede di conoscere a quanto ammontano eventuali costi di liquidazione.

Il Sindaco risponde dicendo che l'Amministrazione si attiene scrupolosamente ad un deliberato del Consiglio dove veniva previsto che nessun costo di liquidazione sarebbe stato ripianato da parte dell'Amministrazione. Aggiunge che il momento di verifica totale e definitiva, sarà quello della chiusura delle società, ma che non vi è alcun addebito a carico del Comune. L'unica notizia quasi

certa, conclude, è quella relativa all'esborso di circa 40.000 euro per dei lavori sugli immobili comunali dati alla Lipari Porto, a fronte della loro restituzione all'Ente, dopo che erano stati conferiti per oltre 50 anni.

Il Consigliere Fonti dopo aver richiesto la parola chiede che venga data lettura del parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Presidente Biviano procede, pertanto, a darne lettura integrale.

Dopo aver concluso la lettura del parere del Collegio dei Revisori dei Conti chiede nuovamente di poter intervenire il Consigliere Fonti il quale dice che come al solito si arriva sempre all'ultimo momento e si riporta alla delibera dello scorso anno sempre sulle partecipate quando presentò un ordine del giorno che venne approvato anche da parte dei Consiglieri della maggioranza, ordine del giorno con il quale si davano delle indicazioni che sino ad oggi - rileva - non ha visto applicate e procede a dare lettura di quell'ordine del giorno stesso, in cui veniva chiesta la chiusura delle società al 31 dicembre 2017. Continuando nel suo intervento dice che le società partecipate lo preoccupano e non poco. Il Consiglio, evidenzia, deve esercitare la propria attività di indirizzo e di controllo. Da lettura anche di quanto periodicamente viene comunicato da parte del Ragioniere Generale nella sua relazione che trasmette ai Consiglieri in cui fa presente che le società partecipate producono delle perdite. Dichiaro di presentare anche in questa occasione un ordine del giorno che ricalca quello dello scorso anno e procede a darne lettura per poi depositarlo al tavolo della presidenza. Nel concludere il suo intervento dice che non si possono tenere in piedi società inattive e chiede al Segretario Generale se il Comune possa avocare a sé le procedure di liquidazione. Infine desidera porgere i propri saluti al nuovo Segretario Generale, dott.ssa De Gregorio, che subentra al dott. Scarcella, della quale, afferma, conosce la professionalità avendo già in precedenza svolto la propria funzione di Segretario Generale in questo Ente.

Il Presidente Biviano vista la richiesta avanzata dal Consigliere Fonti chiede al Segretario Generale di fornire la propria risposta.

Il Segretario Generale si riserva di approfondire la questione specifica posta, ma ritiene che il Comune non possa avocare a sé le procedure liquidatorie, bensì possa esercitare la propria attività di vigilanza, di controllo, nonché di sollecitazione.

Il Sindaco chiede la parola per fornire chiarimenti su quanto detto in precedenza dal Consigliere Fonti, facendo presente che la SRR è prevista per legge e che al momento sta svolgendo la funzione di stazione appaltante per una gara e che i liquidatori stanno svolgendo, così come devono, a pieno il proprio lavoro. La chiusura delle società non dipende dall'Amministrazione Comunale, evidenzia, così come lo stabilire i tempi per la loro liquidazione; conclude sottolineando che tutto quello che doveva essere stato fatto è stato fatto e che qualsiasi eventuale nuova costituzione di società deve essere deliberata dal Consiglio.

Dopo i chiarimenti forniti dal Sindaco, il Consigliere Fonti chiede di poter cassare l'ultimo punto del suo ordine del giorno relativo a: "*... che per i prossimi cinque anni, salvo adempimenti di legge, non vengano costituite nuove società*"

Il liquidatore, Avv. Venuto, dopo aver chiesto ed ottenuto la parola, dice di voler intervenire per alcune precisazioni ed a sostegno di quanto ha avuto modo di dire il Sindaco. Fa presente che in pochi mesi ha chiuso con transazione alcuni ricorsi. Precisa ancora una volta che se non vengono chiusi i contenziosi che vi sono in atto non si può procedere a chiudere lo stato di liquidazione e fa presente che il costo della procedura liquidatoria dell'ATO non grava sulle casse comunali.

Non essendo stati richiesti ulteriori interventi il Presidente passa alla fase di votazione dell'ordine del giorno proposto dal Consigliere Fonti.

Alle ore 16,23 abbandonano l'Aula i due liquidatori Avv. Venuto e Dott. Fusco.

Per dichiarazione di voto interviene il Consigliere Fonti il quale dice che avendo presentato l'ordine del giorno il suo voto non potrà che essere favorevole.

Il Presidente del Consiglio pone dunque in votazione l'o.d.g. presentato dal Cons. Fonti e di cui all'all.A. La votazione avviene in forma palese per alzata di mano:

Presenti: n. 8
Favorevoli: n. 6 (Biviano, Bertè, Mollica, Rifici, Abbondanza e Fonti)
Contrari: n. 0
Astenuiti: n. 2 (Sabatini e Pellegrino)

Il Presidente del Consiglio, preso atto dell'esito della superiore votazione dichiara che l'o.d.g. è stato approvato e passa alla votazione della proposta di delibera.

Chiede di intervenire ancora una volta il Consigliere Fonti il quale ritiene di dover confermare le proprie perplessità ed afferma che l'Ente rischia di andare in dissesto per i debiti che si andranno ad accumulare. Chiede se si poteva ovviare a tutto questo, e dichiara di astenersi dalla votazione. Il tempo, conclude, darà ragione facendo presente che alcune di queste società partecipate non hanno neanche presentato il proprio bilancio. Il Consiglio Comunale, conclude, deve affrontare questa questione spinosa delle partecipate.

Non avendo chiesto altri Consiglieri di intervenire si procede alla votazione, la votazione avviene in forma palese per alzata di mano:

Presenti: n. 8
Favorevoli: n. 6 (Biviano, Bertè, Mollica, Rifici, Abbondanza, Pellegrino)
Contrari: n. 0
Astenuiti: n. 2 (Fonti e Sabatini)

Il Presidente del Consiglio proclama l'esito della superiore votazione dando atto che il Consiglio Comunale ha approvato la presente proposta, e conseguentemente, il Consiglio Comunale

- Vista la proposta di deliberazione relativa all'oggetto ed i pareri espressi a corredo della stessa;
- Visto l'esito della superiore votazione;

DELIBERA

di approvare la presente proposta di deliberazione relativa a:

"REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPATE PUBBLICHE ART 20 DEL D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175"

Il Presidente del Consiglio invita quindi il Civico Consesso a votare per dichiarare immediatamente esecutiva la relativa deliberazione. La votazione avviene in forma palese per alzata di mano:

Presenti: n. 8
Favorevoli: n. 8

Il Presidente del Consiglio dà atto, stante l'esito della superiore votazione, che la delibera è dichiarata immediatamente esecutiva; non essendoci ulteriori interventi, e punti posti all'o.d.g. da trattare, scioglie la seduta alle ore 16,30.

SETTORE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE


PropONENTE: si da incarico al settore

servizio di predisporre gli atti relativi all'oggetto di

seguito riportato:

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPATE PUBBLICHE ART 20
DEL D. LGS 18 AGOSTO 2016 n. 175

IL SINDACO



L'ASSESSORE

IL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI LIPARI

(PROVINCIA DI MESSINA)

Eolie, Patrimonio dell'Umanità

www.comunelipari.it

REG. FORM. 1/2011


PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE

Si da incarico al settore	
Servizio	SEGRETERIA GENERALE
Ufficio	SEGRETERIA GENERALE

Di proposta di deliberazione relativa al seguente oggetto:

Revisione straordinaria delle partecipate pubbliche art. 20 del D.lgs 19 agosto 2016 n.175

IL SINDACO



L'ASSESSORE

**OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24,
D.LGS.19 AGOSTO 2016 N. 175**

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione- Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giug10 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

— esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; -

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

— ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. — ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione — le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S. P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Lipari e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla

medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno 180% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.;

RICHIAMATE le deliberazioni consiliari:

n. 1 del 07.03.2013 di approvazione del Rendiconto economico anno 2010 e adozione della relative misure correttive;

n. 13 del 27.03.2015 di approvazione del Rendiconto economico anno 2012 e adozione della relative misure correttive;

n. 33 del 10.05.2017 di approvazione del Rendiconto economico anno 2014 e adozione della relative misure correttive , ed in particolare ai punti n. 11 e 12 del dispositivo deliberato;

CONSIDERATO che con delibera n.97 del 30-09-2017 è stata adottata dal Consiglio Comunale la *“Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del Dlgs 19 agosto 2016 n.175 come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017 100 – ricognizione partecipate possedute individuazione partecipazione da alienare determinazione per alienazione”*;

VISTO che il Segretario Generale con pec del 31-10-2017 ha trasmesso l'odg approvato dal consiglio comunale nella seduta del 30-09-2017 alle società partecipate

VISTA la deliberazione n. 78 del 20-07-2018 avente per oggetto "*Mandato al Sindaco per lo scioglimento anticipato e messa liquidazione della società LIPARI PORTO S.p.A.. Modifica delibera cc n.97 del 30-09-2017*";

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

SI PROPONE

Che il Consiglio Comunale deliberi

- I. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2017, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- II. di procedere all'alienazione delle seguenti partecipazioni:— società S.A.E Società per la costituzione e la gestione dell'aeroporto delle Eolie s.p.a
- III. di individuare nell'allegato A le partecipazioni da razionalizzare aggregare o porre in liquidazione;
- IV. di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
- V. di demandare al Sindaco il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine il Sindaco riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione;
- VI. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- VII. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
- VIII. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art 24; c.1 e 3 T.U.S.P. dell'art. 21, Decreto correttivo;

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.4 D.lgs n.267/2000

ALLEGATO "A"

RICOGNIZIONE DI TUTTE LE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DAL COMUNE

ALLA DATA DEL 31 dicembre 2017

SOCIETA'	Quota partecipazione	STATO	Verifica ARTT. 4 e 20 TUSP	MISURE Art. 20 TUSP
ATO - Eolie per l'Ambiente S.r.l. in liquidazione	€ 14.904,00 74,52%	LIQUIDAZIONE	LIQUIDAZIONE IN CORSO	DA MANTENERE IN ATTESA DELLA DELFINIZIONE DELLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE
Sviluppo Eolie liquidazione	€ 11.500,00 28,75%	IN LIQUIDAZIONE	LIQUIDAZIONE IN CORSO	DA MANTENERE IN ATTESA DELLA DELFINIZIONE DELLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE
EOLIE SERVIZI s.p.a. in liquidazione	555.773,45	IN LIQUIDAZIONE	LIQUIDAZIONE IN CORSO	DA MANTENERE IN ATTESA DELLA DELFINIZIONE DELLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE
LIPARI	300.000,00 concessione in uso beni immobili	IN LIQUIDAZIONE	Liquidazione in corso	DA MANTENERE IN ATTESA DELLA DELFINIZIONE DELLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE

Leader 11 Eolie Società Consortile a.r.l. in liquidazione	€ 4.648,11	IN LIQUIDAZIONE	LIQUIDAZIONE IN CORSO	DA MANTENERE IN ATTESA DELLA DELFINIZIONE DELLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE
Società per la regolamentazione del servizio di gestione S.R.R. Isole Eolie	€ 7.771,00 77,71%	ATTIVA	Svolge attività di cui Art. 4, co 2, lett.d	Mantenimento Svolge attività di cui Art. 4, co 2, lett.d
Ecosviluppo Eolie soc. Cons. a resp. Lim.	€ 5.681,03 55%	LIQUIDAZIONE CONCLUSA	LIQUIDAZIONE CONCLUSA	SOPRESSIONE
S.A.E Società per la costituzione e la gestione dell'aeroporto delle Eolie s.p.a	0,16%	INATTIVA	Assenza requisiti art. 20 co punti b),d)	DISMISSIONE
Società Consortile a.r.l. GAL "Tirreno- Eolie	1.000,00 euro	ATTIVA		DA MANTENERE

LIPARI ,17-12-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Vincenzo Scarcella

COMUNE DI LIPARI

PROVINCIA DI MESSINA

"Eolie, patrimonio dell'umanità "



www.comunelipari.gov.it

segretario@pec.comunelipari.it

RELAZIONE TECNICA

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE

Come previsto nelle misure correttive approvate con delibere di Consiglio Comunale n. 1 del 07/03/2013, n. 13 del 27/03/2015 e n. 33 del del 10/05/2017, per le Società partecipate, si riportano qui di seguito le informazioni relative alle quote di partecipazione del Comune di Lipari.

I dati sono quelli forniti dalle società medesime a seguito di richiesta inviata via pec agli organi di amministrazione, rispettivamente in data 19/01/2017 e successiva in data 14.09.2017 e successivamente sono stati inseriti gli aggiornamenti del 2018

1. ATO — Eolie per l' Ambiente S.r.l. - in liquidazione
2. Sviluppo Eolie S.r.l. - in liquidazione
3. Eolie Servizi S.p.A. - in liquidazione
4. Lipari Porto S.p.A.
5. Leader II Eolie Società Consortile A R.L. - in liquidazione
6. S.R.R. Messina - [sole Eolie S.C.R.L.
7. Ecosviluppo Eolie Soc. Cons. a resp. lim.
8. S.A.E.Società per la costituzione e la gestione dell'aeroporto delle Eolie S.p.A.
9. Società Consortile a.r.l. GAL "Tirreno- Eolie

SOCIETA'

ATO — Eolie per l' Ambiente
S.r.l. in liquidazione

La Società svolge la propria attività nel settore dei rifiuti solidi urbani e attività connesse.

Dalla relazione del liquidatore si evince:

la società è stata posta in liquidazione a seguito di circolare emanata dalla Regione Assessorato Regionale all'Energia, in attuazione della L.R. 9/2010. Le cariche di A.D. e Presidente sono state surrogate dal liquidatore Avv. Rosario Venuto. Con decorrenza 1 ottobre 2013 a seguito del D.A. n. 1660 del 27/09/2013 è stato nominato commissario straordinario l'Ing. Russo Nicola e da tale data è cessata la gestione da parte della società. I crediti verso Enti (Comuni soci) ed altri sono pari a € 917.029,18, di cui € 117,00 (verso terzi non Enti).

Debiti verso fornitori (€ 915.183,47), verso Enti (soci) € 5.826,41, verso altri (€ 1.976,00).

[superiori importi sono stati già versati ai comuni di Leni, Malfa e Santa Marina Salina che ne hanno fatto espressa e formale richiesta.

La società non svolge attività di servizio ma solo attività di liquidazione che si sostanzia nella gestione dei contenziosi e nell'eseguito pagamento di alcuni debiti.

C'è in corso una trattativa per definire la posizione di un fornitore ovvero la Green Fleet il cui credito è consistente e sul quale vi sono vari aspetti ulteriori, oltre a quelli che si sono già impegnati (anche con resi pareri legali tributari), da trattare e definire.

Sempre con riferimento ai debiti è necessario precisare che una parte di questi sono oggetto di contenzioso in quanto dalla società non ritenuti dovuti.

Quota di partecipazione del Comune: € 14.904,00

Percentuale di partecipazione: 74,52 %

<p>Sviluppo Eolie S.r.l. in liquidazione</p>	<p>Dalla relazione del liquidatore si evince: la messa in liquidazione della società, approvata con Delibera straordinaria dei soci del 14/12/2014, (per gli Enti pubblici — soci di maggioranza) dovuta ad una esigenza giuridico amministrativa a seguito del conseguimento di tre esercizi contabili continuativi in perdita, anche se per il dettato del Ministero dello Sviluppo Economico (vedi circolare MISE prot. n. 001856 del 29/05/2012) questa tipologia di società, proprio per gli impegni assunti col Ministero non avrebbe dovuto essere messa in liquidazione fino al completamento delle attività tecnico amministrative di Soggetto Responsabile del Patto. In data 22/12/2015 il Consiglio Comunale di Lipari, su proposta dell'assessorato alla Programmazione ha deliberato (delibera n. 83) "L'approvazione dello schema di protocollo d'intesa e convenzione per la costituzione di un'associazione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 tra i Comuni rientranti nel Patto Territoriale Generalista e nel Patto Agricolo delle Isole eolie che consentirebbe all'Ufficio Comune dei Patti Territoriale di avocare e se, dietro approvazione dell'assemblee dei soci delle due società oggi soggetto responsabile dei patti, tutto il completamento delle funzioni amministrative riguardante i due patti territoriali. Questa proposta, va da sé, prevede, di fatto, la chiusura delle società Sviluppo Eolie S.r.l. in liquidazione e della società consortile a.r.l. GAL Leader II Eolie, che stante l'attuale situazione finanziaria necessiterebbe della procedura di dichiarazione dello stato di insolvenza Quota di partecipazione del Comune: €11.500,00 Percentuale di partecipazione: 28,75 %</p>
<p>Eolie Servizi S.p.A. in liquidazione</p>	<p>Dalla relazione del liquidatore si evince: la società è stata posta in liquidazione il 12/11/2003 e sebbene si è giunti alla riscossione di quasi tutti i crediti certi ed esigibili vantati nei confronti dei clienti ed al soddisfacimento di quasi la totalità dei creditori, non si è in grado ad oggi poter stabilire quanto sarà chiusa detta liquidazione. Il motivo deriva dal fatto che la società ha in corso un contenzioso con l'Ente Acquedotti Siciliano in liquidazione per un credito relativo a lavori eseguiti dalla stessa nell'Isola di Vulcano per un ammontare di e 14.718,17 (il giudice del Tribunale Civile di Lipari nell'udienza del 24/01/2013 ha ritenuto che fosse tutto documentalmente provato ed ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 05/03/2015. Detto processo è stato nuovamente rinviato al 29/06/2015. Inoltre, la società controllata Eolie Acquedotti S.r.l. in liquidazione che ha in corso un contenzioso tributario per credito iva vantato per circa 58.000,00 € nell'udienza di merito presso la commissione Tributaria Provinciale il Collegio si è riservato di decidere — ed ad oggi non si ha ancora l'esito. Il liquidatore della controllata Eolie Acquedotti S.r.l. ha in corso un tentativo di conciliazione con l'Agenzia delle Entrate per addivenire al più presto ad una definizione bonaria. Questi due giudizi in corso ad oggi non hanno permesso alle due società di poter chiudere la liquidazione. In relazione a quanto sopra riportato si comunica altresì che il procedimento davanti alla Commissione Tributaria di Messina per la controllata Eolie</p>

Acquedotti S.r.l. in liquidazione si terrà il prossimo 17/05/2016, mentre la causa instaurata presso il Tribunale civile di Barcellona per il recupero di crediti nei confronti dell'E.A.S. di Palermo nell'Udienza del 29/06/2015 è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 03/03/2016; in questa udienza è stata rinviata per la discussione finale al 10/11/2016.

Quota di partecipazione del Comune: e 555.773,45

Percentuale di partecipazione: 54 %

Lipari Porto S.p.A.

Dalla relazione del Presidente si evince:

la Società ha per scopo l'esercizio delle attività per la rifunzionalizzazione del sistema portuale con finalità commerciale, crocieristica e diportistica di Marina Corta, Sottomonastero, Marina Lunga e Pignataro nella rada dell'Isola di Lipari, oltre alla gestione delle infrastrutture e dei servizi necessari.

La Società, costituita con atto del 1^o ottobre 2007 notaio Melchiorre Macri Pellizzeri di Messina, a seguito della partecipazione al bando di gara europea bandito dal Comune di Lipari e pubblicato sul supplemento della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 19 ottobre 2006, da parte della Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A., proposasi come socio privato di maggioranza al fine della costituzione di una società per azioni con l'obbligo di prestazioni accessorie ai sensi dell'art. 2345 cc in relazione allo studio di fattibilità precedentemente approvato dal Consiglio Comunale con delibera del 14.09.2006 n. 59.

Successivamente la Società ha predisposto un primo progetto preliminare e a seguire, nel marzo 2012, un progetto definitivo con il quale in data 23 aprile 2012 si è avviata a Palermo, presso l'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Sicilia, la Conferenza dei Servizi per il cambio di destinazione delle funzioni di parte delle aree interessate per le nuove funzioni prevalentemente diportistiche.

Nel corso del 2013, il socio di minoranza, Comune di Lipari, quale portatore delle istanze locali, ha chiesto alla Società che si procedesse a valutare la possibilità di un ridimensionamento degli interventi, concentrandoli solo su Marina Corta e Pignataro.

Comportando tale ridimensionamento non trascurabili conseguenze sul Piano Economico e Finanziario dell'iniziativa stessa, la Società si è attivata per cercare di trovare soluzioni che potessero risolvere tali problematiche, direttamente e tramite i Soci, Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A. e Comune di Lipari, per esempio attivando un dialogo con la Regione Sicilia, affinché alla ricerca di possibili finanziamenti pubblici quali FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale), senza successo.

I tempi per l'eventuale approvazione dell'Accordo di Programma si sono pertanto oltremodo allungati.

Nel corso del 2015 si sono ulteriormente esaminate le possibilità di finanziamento, sia privato che pubblico agevolato, nonché la fattibilità economica del Progetto Definitivo redatto dalla Società, nelle sue due versioni, quella originale del 2012, con interventi sul sistema portuale di Marina Corta, Sottomonastero, Marina Lunga e Pignataro e quella del 2013, progetto opportunamente ridimensionato, concentrando gli interventi solo su Marina Corta e Pignataro.

Poiché entrambe le situazioni risultano non sostenibili e, nonostante i Soci si siano attivati direttamente con la Regione Sicilia, si è alla ricerca di alternative anche di carattere nazionale e comunitario.

Sono in corso confronti tra i Soci e la scelta di ulteriori soluzioni che

possano compendiare le esigenze della comunità locale, turistiche e della portualità, nonché economiche e di redditività per un diverso sviluppo della missione cui la Società è deputata.

Il risultato d'esercizio del bilancio al 31.12.2015, che deve essere approvato nella prossima Assemblea dei soci fissata per il 16 maggio 2016, in base alla proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione dello scorso 11 aprile, ammonta ad un risultato negativo pari a Euro (47.785), conseguente essenzialmente ai costi della gestione ordinaria.

Si segnala inoltre che il Patrimonio netto, con riferimento alla medesima proposta, è pari a Euro 930.277, mentre la Posizione finanziaria netta a breve termine è negativa per Euro 579.451.

Le attività amministrative sono seguite dal socio di maggioranza Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A. a costo zero.

Nel corso del 2015 non sono stati effettuati investimenti.

Nel corso del 2015 la Società non ha avuto alcun dipendente; non si sono verificati incidenti e/o omissioni che abbiano causato danni all'ambiente circostante o alle persone, né sono state inflitte alla Società sanzioni di alcun genere e titolo per reati o danni ambientali.

Con successiva nota prot. 27/COM/AMP del 19.09.2017 il Presidente ha comunicato che nel corso dell'ultimo anno sono state esaminate le possibilità di finanziamento, sia privato che pubblico agevolato, nonché la fattibilità economica del Progetto Definitivo redatto dalla Società. Verificata l'insostenibilità delle ipotesi progettuali fin'ora redatte, la Società sta valutando la possibilità di adeguare il progetto originario. A tal proposito sono stati conferiti incarichi professionali all'Avv. Giovanni MORforte di Messina per acquisire un parere legale sulla fattibilità giuridica, ed alla società Dinamica S.r.l. per la redazione di uno studio di fattibilità limitando gli interventi progettuali agli ambiti portuali di Marina Corta e Pignataro.

La società è stata costituita e va mantenuta per la realizzazione di un'opera pubblica fondamentale per lo sviluppo socio economico del comprensorio del Comune di Lipari.

Quota di partecipazione del Comune: € 300.000,00 tramite concessione in uso di beni immobili comunali. Percentuale di partecipazione: 30%


La società con delibera del Consiglio Comunale n. 78 del 20-07-2018 è stata messa in liquidazione

<p>Leader II Eolie Società Consortile A R.L. in liquidazione</p>	<p>Dalla relazione del liquidatore si evince: la messa in liquidazione della società, approvata con Delibera straordinaria dei soci del 14/12/2014, (per gli Enti pubblici — soci di maggioranza dovuta ad una esigenza giuridico amministrativa a seguito del conseguimento di tre esercizi contabili continuativi in perdita, anche se per il dettato del Ministero dello Sviluppo Economico (vedi circolare MISE prot. n. 001856 del 29/05/2012) questa tipologia di società, proprio per gli impegni assunti col Ministero non avrebbe dovuto essere messa in liquidazione fino al completamento delle attività tecnico amministrative di Soggetto Responsabile del Patto. In data 22/12/2015 il Consiglio Comunale di Lipari, su proposta dell'assessorato alla Programmazione ha deliberato (delibera n. 83) "l'approvazione dello schema di protocollo d'intesa e convenzione per la costituzione di un'associazione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 tra i Comuni rientranti nel Patto Territoriale Generalista e nel Patto Agricolo delle Isole eolie che consentirebbe all'Ufficio Comune dei Patti Territoriale di avocare e se, dietro approvazione dell'assemblee dei soci delle due società oggi soggetto responsabile dei patti, tutto il completamento delle funzioni amministrative riguardante i due patti territoriali. Questa proposta, va da sé,</p>
	<p>prevede, di fatto, la chiusura delle società Sviluppo Eolie S.r.l. in liquidazione e della società consortile a.r.l. GAL Leader II Eolie, che stante l'attuale situazione finanziaria necessiterebbe della procedura di dichiarazione dello stato di insolvenza Quota di partecipazione del Comune: € 4.648,11 Percentuale di partecipazione: 45 %</p>
<p>Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti S.R.R. Isole Eolie</p>	<p>Dalla relazione del presidente si evince: la partecipazione va mantenuta in quanto la società in questione svolge funzioni di coordinamento relative al ciclo integrato dei rifiuti. La stessa è stata costituita secondo le modalità e come previsto dalla L.R. 9/2010. Principali dati economici (risultati di esercizio — società costituita il 25/09/13): perdita esercizio 2013 € 843 esercizio utile 11.558 € Numero amministratori: 4 (i 4 Sindaci dei Comuni di Leni, Lipari, Malfa, Santa Marina Salina fanno parte del CDA) Numero dipendenti: 4 Modalità di esercizio del controllo: partecipazione da parte del Sindaco alla assemblee — pubblicazione degli atti sul sito istituzionale. Quota di partecipazione del Comune: € 7.771,00 Percentuale di partecipazione: 77,71 %</p>
<p>Ecosviluppo Eolie Soc. Cons. a resp. lim.</p>	<p>Si riporta la relazione finale del liquidatore unico della società Giuseppe Santamaria il quale comunica che si sono concluse le fasi di liquidazione. In sintesi la liquidazione si è conclusa con un valore di bilancio pari a € 0,00 che non ha determinato quote di riparto, ne pertanto la necessità di ripianare eventuali debiti residui. Quota di partecipazione del Comune: € 5.681 Percentuale di partecipazione: 55%</p>

Società per la costituzione e la gestione dell 'aeroporto delle Eolie S.p.A.	La partecipazione del Comune è dello 0,16%, come si evince dalla Determina Sindacale del Sindaco del Comune di Torregrotta, (Det. Sind. N. 13 del 05/04/2015 avente ad oggetto: relazione tecnica al piano di razionalizzazione delle partecipate societarie del comune di Torregrotta). Dalla visura camerale aggiornata risulterebbe che la società non sia operativa (inattiva). Amministratori e Sindaci i cui nominativi risultano dalla detta visura camerale non sono iù in carica.
Società Consortile a.r.l. GAL "Tirreno- Eolie	La partecipazione del Comune è pari ad euro 1.000,00.

Lipari, 17-12-2018.

IL SEGRETARIO


Dott. Vincenzo Scarcella



COMUNE DI LIPARI

PROVINCIA DI MESSINA

Eolie, Patrimonio dell'Umanità

Settore Economico-Finanziario

Proposta di deliberazione riportante all'oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipate pubbliche art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175".

Parere di regolarità contabile

Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole considerato che il provvedimento non comporta spese a carico dell'ente.

Si evidenzia la necessità di una rapida conclusione degli stati di liquidazione delle società partecipate visto che gli stessi si protraggono da anni e anni, senza soluzione, determinando sempre maggiori perdite delle stesse società.

Lipari, 20/12/2018



Il Responsabile del Settore Finanziario

Pareri ai sensi art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e art. 12 Legge Regionale n. 30/2000

Settore

Primo

Servizio

Ufficio


Per la regolarità tecnica si esprime parere:

Lipari, li

17/12/2018

favreale

Il Responsabile
del procedimento e/o dell'istruttoria



Il Direttore F.F.

SETTORE SECONDO " ECONOMIA E FINANZE "

Per la regolarità contabile, si esprime parere:

Lipari, li _____

Il Responsabile


IL SEGRETARIO GENERALE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, lettera c) del R.O.G.U.S. esprime parere:

Lipari, li

18/12/2018

favreale




Il Segretario Generale

Da "revisori" <revisori@pec.comunelipari.it>
A "segretario@pec.comunelipari.it" <segretario@pec.comunelipari.it>
Data venerdì 21 dicembre 2018 - 13:27

Sindaco

Re: revisione straordinaria delle partecipate pubbliche

In allegato si inoltra il parere richiesto
A nome mio e dell'intero Collegio si Augurano Buone Feste
Cordiali Saluti
Per il Collegio dei Revisori
Il Presidente
Dott. Francesco Lembo



Da : "segretario@pec.comunelipari.it" segretario@pec.comunelipari.it
A : revisori@pec.comunelipari.it
Cc :
Data : Thu, 20 Dec 2018 17:38:17 +0100
Oggetto : Re: revisione straordinaria delle partecipate pubbliche

> Facendo seguito alla Sua ultima si trasmette la proposta in oggetto, completa dei pareri, come resi dal dr. Subba e dal precedente Segretario, dott. Scarcella.
> L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti e l'augurio di Buone Feste.

> lyda de gregorio

>

> Da : "revisori" revisori@pec.comunelipari.it
> A : segretario@pec.comunelipari.it
> Cc :
> Data : Wed, 19 Dec 2018 10:23:49 +0100
> Oggetto : Re: revisione straordinaria delle partecipate pubbliche

>> Si resta in attesa di ricevere la proposta completa dei pareri di regolarità tecnica, contabile e di legittimità
>> Cordiali Saluti
>> Il Presidente del Collegio dei Revisori
>> Dott. Francesco Lembo
>>

>> Da : "segretario@pec.comunelipari.it" segretario@pec.comunelipari.it
>> A : "Dirigente Subba" dirigente.subba@pec.comunelipari.it,"presidente consiglio" consiglio@pec.comunelipari.it,"Sindaco" sindaco@pec.comunelipari.it, segretario@pec.comunelipari.it
>> Cc : revisori@pec.comunelipari.it
>> Data : Tue, 18 Dec 2018 13:21:39 +0100
>> Oggetto : revisione straordinaria delle partecipate pubbliche

>>> si trasmette la proposta di delibera di cui all'oggetto predisposta
>>> in qualità di segretario distinti saluti dr scarcella vincenzo

Allegato(i)

Parere Revisione Partecipate 211218.pdf (428 Kb)



COMUNE DI LIPARI
PROV. DI MESSINA

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO:
"REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPATE PUBBLICHE ART.20, DEL DLGS 19 AGOSTO 2016 N. 175"**

IL COLLEGIO

- Vista la richiesta del Segretario Comunale dott. Vincenzo Scarcella;
- Visto l'art.239 del D.Lgs n.267/2000 Testo Unico degli enti locali, in materia di funzioni dell'organo di revisione;
- Visto quanto disposto dal D.Lgs n.100 del 16 giugno 2017, entrato in vigore il 27 giugno 2017, con il quale sono state apportate disposizioni integrative e correttive al decreto del 19/08/2016, n.175;
- Visto l'art.4 del T.U.S.P.;
- Visto l'art. 20 del D.Lgs 175/2016, secondo cui il Comune, entro il 31 dicembre di ogni anno, deve provvedere ad effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società di cui detiene partecipazioni, dirette o indirette;
- Visto l'esito della ricognizione effettuata delle partecipazioni possedute dall'Ente, risultante nell'Allegato A;
- Vista la relazione tecnica Piano di razionalizzazione delle partecipate anche se non compilata secondo i modelli ministeriali ma contiene gli elementi essenziali;
- Visto il parere tecnico favorevole espresso dal Segretario Generale;
- Visto il parere di regolarità contabile favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;
- Visti lo Statuto e il regolamento di contabilità dell'Ente;

Ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio ai sensi dell'art.239, comma 1, lett. b) del D.Lgs 267/2000;

- A) Preso atto che l'Ente propone il mantenimento delle seguenti partecipazioni:
- 1) ATO Eolie per l'ambiente srl in liquidazione, quota di partecipazione 74,52%;
 - 2) Sviluppo Eolie in liquidazione, quota di partecipazione 28,75%;
 - 3) Eolie servizi S.p.A. in liquidazione quota di partecipazione 54%;
 - 4) Lipari Porto S.p.A. in liquidazione, quota di partecipazione 30%;
 - 5) Leader II Eolie soc.cons. a r.l. in liquidazione, quota di partecipazione 45%;
 - 6) S.R.R. Isole Eolie soc.regol. del servizio gestione rifiuti, quota di partecipazione 77,71%;
 - 7) GAL Tirreno Eolie soc.consortile a r.l., partecipazione € 1.000,00;
- B) L'Ente propone la soppressione della partecipata:
- 8) Ecosviluppo Eolie soc.cons. a r.l., quota di partecipazione 55%, in quanto si è conclusa la liquidazione con un valore di riparto pari a € 0,00 che non ha determinato quote di riparto, né la necessità di ripianare eventuali debiti residui;
- C) L'Ente propone la dismissione della partecipata:

- 9) S.A.E. Società per la costituzione e la gestione dell'aeroporto delle Eolie S.p.A., quota 0,16%; in quanto dalla visura camerale aggiornata risulterebbe che la società è inattiva, e Amministratori e Sindaci risultanti dalla visura camerale non sono più in carica;

L'Ente motiva il mantenimento delle partecipazioni suddette in ragione delle seguenti considerazioni:

- assenza di caratteristiche previste dall'art.20, comma 2 del D.Lgs 175/2016 e dalle disposizioni del decreto correttivo al T.U.S.P.;
- Efficienza e indispensabilità delle suddette partecipate per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune;
- Partecipazioni considerate di interesse generale per la collettività amministrata;

L'Ente propone il mantenimento delle partecipazioni, in quanto ritenute indispensabili e di interesse generale.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

In ordine all'approvazione della proposta deliberativa circa il mantenimento delle partecipazioni di cui al punto A), la soppressione della partecipata di cui al punto B), e la dismissione della società di cui al punto C).

INVITA L'ENTE

- a monitorare attentamente l'andamento dei costi e dei servizi forniti dalle partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- a verificare periodicamente i bilanci delle partecipate e a vigilare l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo di gestione;
- a compilare le schede ministeriali previste per il successivo inoltro al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

21/12/2018

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Firmato digitalmente da: LEMBO FRANCESCO
Data: 21/12/2018 13:22:08

Dott. Francesco Lembo

.....
Firmato digitalmente da: Felicia Calamunci Chianisi
Ruolo: Dottore Commercialista
Organizzazione: ODCEC PATTI/94010940834
Data: 21/12/2018 13:24:07

Dott.ssa Felicia Calamunci Chianisi

.....
Firmato digitalmente da: MINUTI ANDREANA
Data: 21/12/2018 13:20:22

Dott.ssa Andreana Minuti

.....



ALLA

ORDINE DEL GIORNO

Alla proposta di deliberazione avente ad oggetto: **revisione straordinaria delle partecipate ex art.24 D.lgs 19 agosto 2016 n. 175 –**

Il sottoscritto Consigliere Gesuele Fonti

PREMESSO

- ❖ Che lo scrivente gruppo consiliare in data 01 agosto 2017 con interrogazione n. 4/2017, relativamente alle società partecipate, chiedeva di conoscere **“lo stato della liquidazione e i motivi che non hanno consentito la chiusura definitiva; l’ammontare delle perdite suddiviso per ogni partecipata, con dettaglio delle relative spese; gli emolumenti corrisposti ai liquidatori negli ultimi cinque anni e relativi costi di liquidazione”**, e ciò a seguito della nota del 28/07/2017 a firma del Dirigente del II° Settore con la quale comunicava, fra l’altro, di avere redatto in data 31/05/2017 verbale relativo all’analisi degli equilibri finanziari relativo al I° trimestre anno 2017, contestualmente, informava i consiglieri che in data 17/07/2017 con delibera di G.M. n. 79 è stata deliberata la presa d’atto del predetto verbale;
- ❖ Che, con delibera del Consiglio Comunale del 7 marzo 2013, l’organo consiliare ha deliberato di **disporre che il comune non reintegri nessuna perdita di esercizio di società partecipate;**
- ❖ Che, con delibera di Giunta Municipale n. 79 del giorno 17 luglio 2017, la Giunta Municipale ha preso atto del verbale del Responsabile del settore Finanziario del 31 maggio 2017 e dell’asseverazione del collegio dei revisori, nel predetto verbale, viene riportato: **disporre che il comune non reintegri alcune perdita di esercizio di società partecipate;**
- ❖ Che in sede di approvazione del rendiconto anno 2014 – approvazione misure correttive delibera Consiglio Comune n. 33/2017 del 10/05/2017, l’organo di revisione, rilevava anche per le partecipate irregolarità e anomalie, così come evidenziato dalla Corte dei Conti;
- ❖ Che quasi tutte le società partecipate del Comune di Lipari sono in liquidazione da anni e addirittura qualcuna da oltre dieci anni;

CONSIDERATO

- Che delle otto società partecipate, due risultano essere attive, cinque in liquidazione ed una inattiva;
- Che per le società in liquidazione allo stato, sembrerebbe non essere stato redatto il bilancio finale di liquidazione;
- Che la società, LIPARI PORTO S.p.A., è stata messa in liquidazione;
- Per le società in liquidazione: A.T.O. ME 5; SVILUPPO EOLIE; LEADER II EOLIE; ECOSVILUPPO EOLIOE; S.A.E. , come già deliberato dal Consiglio Comunale, nessuna perdita dovrà essere reintegrata;

STANTE QUANTO SOPRA SI PROPONE

Di impegnare l’Amministrazione

CONSIGLIERE COMUNALE

Gesuele FONTI

fonti.gesuele@pec.comunelipari.it

e-mail gesuelefonti@libero.it

Tel. 335/1200334



- ✓ Affinché non venga reintegrata nessuna perdita in nessuna delle società partecipate, così come deliberato dal Consiglio Comunale con delibera n. 1 del 7 marzo 2013;
- ✓ Per le società in liquidazione, accertare entro 30 giorni dalla presente deliberazione, lo stato di fatto delle società alla data del 30 settembre 2018, avendo cura di relazione nei 30 giorni successivi al consiglio comunale oltre che tutte le attività svolte, nessuna esclusa, i motivi reali per cui non è stato redatto il bilancio finale di liquidazione;
- ✓ Di impegnare i liquidatori delle Società in liquidazione a presentare il bilancio finale di liquidazione entro il 31 dicembre 2018, anche in presenza di contenziosi sfavorevoli, in quanto, essendo venuto meno il capitale sociale e non potendo l'ente reintegrare perdite comunque non si avrebbe possibilità alcuna di far fronte ad eventuali pagamenti;
- Di avviare una verifica interna attraverso i Dirigenti dei settori interessati affinché venga valutato l'operato dei liquidatori e nel caso di accertate inadempienze/responsabilità disporre l'immediata sostituzione e avviare azione di responsabilità;
- Che per i prossimi 5 anni, salvo adempimenti di legge, non vengano costituite nuove società

Lipari sala consiglio 28 dicembre 2018

Gesuele Fonti

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Gesuele Fonti', written over the printed name.

Pareri ai sensi art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e art. 12 Legge Regionale n. 30/2000

Settore		Servizio	
Ufficio			

Per la regolarità tecnica si esprime parere:

Lipari, li _____

Il Dirigente

**Il Responsabile
del procedimento e/o dell'istruttoria**

SETTORE SECONDO " ECONOMIA E FINANZE "

Per la regolarità contabile, si esprime parere:

VERASI PARERE ALLEGATO

Lipari, li _____

Il Responsabile

IL SEGRETARIO GENERALE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, lettera c) del R.O.G.U.S. esprime parere:

Lipari, li _____

Il Segretario Generale

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

Il Presidente
[Signature]

Il Segretario Comunale
[Signature]

Il Consigliere Anziano
[Signature]

Il sottoscritto Segretario comunale, visto gli atti d'ufficio, **3 DIC. 2018** **ST A** **FUNZIONARIO INCARICATO** *Nicola Deidda*

COMUNE DI LIPARI
Provincia di Messina

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

- è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno..... per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1);
- con lettera n....., in data....., è stata trasmessa, per il controllo preventivo di legittimità, al Comitato regionale di controllo sugli atti dei Comuni:
 - sezione centrale sedente in Palermo (Art. 17, commi 1 e 3);
 - Sezione provinciale di..... (Art. 17, comma 2);

Dalla Residenza comunale, li..... **Timbro** **Il Segretario Comunale**

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal..... al..... come previsto dall'art. 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati:

È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO.....

- decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co.:
 - dell'atto (Art. 18, comma 6);
 - dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (Art. 19, commi 1 e 2);senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento.
- avendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (Art. 18, comma 9).

Dalla Residenza comunale, li..... **Il Segretario Comunale**